



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE  
IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTRASTO ED ASSISTENZA  
ALLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE E PER LA PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITA' PER TUTTI

Visti:

- l'art. 3 della Costituzione Italiana che afferma: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";
- l'art. 19 del TFUE, Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, che individua sei fattori di discriminazione che le istituzioni comunitarie devono impegnarsi a combattere: il sesso, l'origine etnica e la nazionalità, la religione e le convinzioni personali, le disabilità, l'età e l'orientamento sessuale. Sempre nell'ambito del TFUE si ricordano: l'articolo 10, il quale prevede che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione [miri] a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». Con riferimento ai singoli fattori di discriminazione devono essere considerati: l'articolo 8 sull'eliminazione delle disuguaglianze tra uomini e donne; l'articolo 18 sul divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità; l'articolo 153 che combatte, in particolare, il fenomeno dell'emarginazione; l'articolo 157 che ribadisce l'obiettivo della parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, insistendo sia sull'aspetto della retribuzione sia su quello delle condizioni di lavoro;
- l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea approvata il 4 novembre 2000 e integrata nel diritto primario europeo dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale";
- la Comunicazione della Commissione Europea denominata "Strategia quadro per la non discriminazione e per la parità di opportunità per tutti" e le Decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo che hanno istituito l'Anno europeo della parità di opportunità per tutti, verso una società più giusta - 2007" (Decisione n. 771/2006/CEE), l'Anno europeo del dialogo interculturale - 2008 (Decisione n. 1983/2006/EC), l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale - 2010" (Decisione n. 1098/2008/CE) e l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo - 2012";
- il Libro Verde del 28 maggio 2004 della Commissione Europea su "Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata";
- il "Parere del Comitato delle Regioni sul principio di non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone" (2009/C 211/12) che ribadisce il reale bisogno d'integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli enti regionali e locali;
- la Strategia Europa 2020 per rilanciare l'economia prevede tra gli interventi prioritari della Piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione quello di "Perfezionare l'uso dei fondi europei per sostenere l'integrazione e combattere le discriminazioni";
- la Legge 654/1975, "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale";
- La Legge 25 giugno 1993, n. 205 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";
- i Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003, integrati con Legge 101/2008, che hanno recepito le Direttive CE 43/2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e 78/2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;
- il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs 25 luglio 1998 n°286) che afferma che: "le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale [...] predispongono

centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”;

– la Legge 183/2010 che all’art. 21 “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” comma 1 che cita “(...) Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. (...)”;

– il Protocollo d’intesa sottoscritto il 7 aprile 2011 tra l’OSCAD – Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito presso il Ministero dell’Interno (Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale) e l’UNAR – Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– l’istituzione dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) presso Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale “allo scopo di agevolare i soggetti facenti parte di minoranze nel concreto godimento del diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge ed alla protezione contro le discriminazioni”;

– la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 ove dice che “...per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;

– lo Statuto del Comune di Milano ove dice all’art. 1 che “le donne e gli uomini che compongono la comunità milanese si riconoscono nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell’ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia nelle sue diverse espressioni, rispetto e valorizzazione delle differenze”; all’art. 5, comma 1, che “il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all’esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l’esercizio dei loro diritti”; e all’art. 5, comma 2, che “Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell’esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale”;

Atteso

il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000;

Considerato che:

il principio di non discriminazione e il principio di pari opportunità per tutti, così come citati nelle premesse ed espressi nella normativa comunitaria e nazionale, debbano ispirare e guidare tutta l’azione del Comune sia nell’area delle politiche per l’uguaglianza che in quella per lo sviluppo. In particolare gli ambiti ove l’azione comunale contro ogni forma di discriminazione e per la promozione di pari opportunità per tutti deve essere considerata prioritaria sono:

a) urbanistica ed edilizia pubblica e privata; b) sanità e servizi sociali; c) famiglie, giovani, anziani; d) cultura, sport e tempo libero; e) formazione, scuola e servizi educativi; f) mobilità

all’interno degli ambiti di priorità sopra indicati ed in considerazione del rilievo sociale che i fenomeni di odio e discriminazione hanno sull’intera comunità e sul suo sviluppo, l’azione del Comune deve dedicarsi con particolare attenzione alla prevenzione e contrasto di:

-atti e comportamenti basati su odio razziale, sessuofobico, omofobico, transfobico, ed in generale di odio rivolto a persone che si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 19 del TFEU;

-la rimozione di ogni forma di discriminazione e la promozione di pari opportunità per tutte le famiglie secondo la definizione delle stesse di cui all’articolo 4 del D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente;

al fine di dare concretezza all’applicazione trasversale di detti principi nell’amministrazione comunale e di creare strumenti adeguati al raggiungimento degli obiettivi che verranno individuati

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di impegnare la Giunta comunale a definire una specifica competenza relativa al coordinamento e la promozione delle politiche e degli interventi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di discriminazione, maltrattamenti e violenza, ed assistenza alle vittime degli stessi, fondati su sesso, origine etnica e nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale;

2) di istituire, senza oneri aggiuntivi per il Comune, un settore, incardinato presso la Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute, che abbia come compito quello di promuovere e sviluppare specifiche iniziative volte alla rimozione delle cause di discriminazione ed alla prevenzione di atti di violenza, maltrattamenti e discriminazione diretta ed indiretta, relative agli ambiti di cui all’articolo 19 del

TFEU, e che possa:

- a) organizzare attività di studio, ricerca e monitoraggio dei fenomeni di discriminazione, maltrattamenti e violenza sul territorio metropolitano;
- b) organizzare e gestire contatti, ed attività di informazione, aggiornamento e formazione con istituzioni, enti e organizzazioni senza scopo di lucro attive nelle sei aree indicate dall'articolo 19 del TFEU, anche nella prospettiva di costituire una rete metropolitana contro le discriminazioni;
- c) monitorare le attività che si svolgono sul territorio metropolitano in queste materie, anche in una prospettiva di valutazione dell'efficacia delle stesse;
- d) curare i rapporti con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'OSCAD, con la Consigliera di Parità, i Consigli di Zona e altre Istituzioni ed Enti europei e nazionali attivi in materia;
- 3) di istituire un Gruppo di pilotaggio formato da un rappresentante per ciascuna Direzione comunale e un rappresentante del CUG, Comitato unico di Garanzia, che abbia tra i suoi compiti quello di fornire alla Giunta elementi utili per la definizione del Piano comunale contro le discriminazioni di seguito citato, e per coordinare e promuovere le attività dei diversi Dipartimenti comunali, promuovere e monitorare gli sviluppi del Piano;
- 4) di adottare un Piano comunale contro le discriminazioni e per le pari opportunità per tutti che attraverso l'individuazione di risorse e tempi definisca obiettivi misurabili, nella prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione, maltrattamenti e violenze connessi alle sei aree definite dall'articolo 19 del TFEU;
- 5) di inserire e dare evidenza all'interno degli strumenti di programmazione e di valutazione, compresi il bilancio sociale e il bilancio di genere, obiettivi e specifici strumenti di valutazione in merito all'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità per tutti nell'azione comunale.

La Giunta comunale, inoltre:

entro tre mesi dall'approvazione della presente Deliberazione:

- procederà all'assegnazione della nuova competenza ad uno specifico Assessorato individuando idonee forme di collegamento e coordinamento interassessorile su tale materia;
- istituisce il Servizio di cui al punto 2), individuandone dotazione organica e risorse;
- istituisce il Gruppo di Pilotaggio di cui al punto 3)
- fornisce agli uffici dell'anagrafe le disposizioni necessarie per il rilascio del certificato di famiglia per ciascuna delle previsioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 223/1989;

entro sei mesi dall'approvazione della presente Deliberazione:

- approva il Piano comunale di cui al punto 4)

entro un anno dall'approvazione della presente Deliberazione e con cadenza annuale:

- presenta al Consiglio comunale di una relazione sull'applicazione della medesima Deliberazione. Relazione che deve essere presentata con cadenza annuale e discussa entro la Commissione pari Opportunità che esprime su di essa un parere.